

CONVENZIONE TRA L' AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE E L'ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE S ACRE S TIMMATE PER L A FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DI ANZIANI E ADULTI INABILI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO ANNA LAPINI.

(autorizzazione n. 7750 del 29.08.2006 rilasciata dal Comune di Firenze)-

Vista l'opportunità di stipulare una convenzione per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e socio sanitarie a favore di soggetti anziani e adulti inabili in condizioni di non autosufficienza tra l'Azienda USL di Firenze, nella persona del Sig. Saverio Fontanelli, in qualità di Direttore dei Servizi Sociali, nato a Certaldo il 02/08/1946 e domiciliato per la carica presso la sede Aziendale e l'Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate - Casa di Riposo Anna Lapini, nella persona del legale rappresentante Maria Pedali nata il 29/06/1937 a San Donaci (Brindisi) e residente a Roma, via del Forte Trionfale n. 26

PREMESSO:

- che la Casa di Riposo Anna Lapini è stata autorizzata al funzionamento quale struttura residenziale per n.15 posti anziani non autosufficienti e/o adulti inabili in condizioni di non autosufficienza dal Comune di Firenze con atto n. 7750 del 29.08.2006;
- che per volgere i propri compiti l'Istituto mette a disposizione :
 - 1) i locali di cui alle allegate planimetrie;
 - 2) le attrezzature tecniche di cui all'allegato elenco;
 - 3) il personale addetto al centro, specificato per qualifiche e mansioni, nell'elenco allegato;
 - 4) il regolamento interno;
- che l'Istituto ha la capacità ricettiva previsto nell'atto di autorizzazione per n. 15 posti per anziani e/o adulti inabili non autosufficienti. L'Istituto si rende disponibile a riservare alcuni posti per

ricoveri temporanei per un periodo massimo di tre mesi, prioritariamente per il Comune di Firenze e comunque in accordo con il Servizio Sociale dell'Azienda.

Nulla ostando al funzionamento dell'Istituto, le parti, come sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1

Individuazione dei soggetti assistibili

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio sanitari e socio assistenziali e nei limiti indicati dalle leggi Regionali 20/80, 28/80, 72/97 e successive modificazioni, la Azienda Sanitaria di Firenze si avvale del predetto Istituto per le prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili, non altrimenti assistibili a domicilio, segnalati dal Servizio competente secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, presso la Azienda Sanitaria di Firenze.

ART. 2

Destinatari delle prestazioni assistenziali

L'Azienda USL 10 di Firenze ammette a fruire delle prestazioni assistenziali, oggetto della presente convenzione, persone individuate dai servizi socio sanitari territoriali secondo le procedure di cui alla normativa regionale ed in particolare secondo la delibera del Consiglio Regionale n. 214/1991.

ART.3

Norme di legge e regolamento

L'Istituto si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia ed alla attuazione del regolamento sui requisiti di idoneità a funzionare delle strutture residenziali di cui all'art. 1 della legge Regione Toscana 28/80.

ART. 4

Posti convenzionati

L'Istituto riserva i propri posti autorizzati in via prioritaria ad utenti della ASL 10 di Firenze e, qualora non utilizzati, ad utenti di altre ASL della Regione Toscana ed in subordine ad utenti privati

nei confronti dei quali, nel caso siano residenti nel territorio dell'Azienda USL 10 Firenze, non verrà corrisposta la quota sanitaria.

ART.5

Ammissioni

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione. L'ammissione è comunque subordinata all'assenso espresso dal soggetto interessato al ricovero o da chi ne ha la tutela legale.

L'impegnativa dell'Ente competente deve indicare la tipologia di intervento richiesto ed eventualmente il periodo autorizzato.

L'Istituto erogatore della prestazione, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dandone comunicazione entro cinque giorni all'Azienda Sanitaria interessata per mezzo di modulo appositamente predisposto dall'Azienda Sanitaria medesima.

ART.6

Dimissioni

La dimissione dell'ospite, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita tutela legale, deve essere concordata dall'Azienda Sanitaria di provenienza dell'utente con la partecipazione eventuale dell'Azienda territorialmente competente per la struttura e la direzione dell'Istituto, con l'obbligo di coinvolgere nella decisione l'interessato, i suoi familiari e/o chi ne abbia la tutela.

L'Istituto è tenuto a notificare alla Azienda Sanitaria interessata l'avvenuta dimissione dell'assistito, secondo i programmi concordati, nei termini di cinque giorni dalla data di cessazione delle prestazioni per mezzo di apposito modulo definito dall'Azienda Sanitaria.

ART.7

Prestazioni

L'Istituto garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

- a) uso di camera
- b) uso di stanze comunitarie
- c) riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica, anche per televisore personale;

d) fornitura di vitto completo consistente in

- prima colazione
- pranzo e cena: primo piatto, secondo piatto (due scelte) e contorno, pane, bevande nella quantità necessaria prevista nell'apposita tabella dietetica, frutta.

Per detta alimentazione la struttura si avvarrà della tabella dietetica approvata dalla U.O. competente dell'Azienda USL 10 di Firenze e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica. Il menù giornaliero sarà esposto in sala da pranzo;

- e) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
- f) manutenzione e lavaggio biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.), biancheria personale e vestiario di uso corrente;
- g) assistenza alla persona, assistenza infermieristica e riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario (pannoloni, garze, cerotti, cuscini anti decupito, ecc.) e materiale per l'igiene personale, somministrazione della terapia medica, pedicure, parrucchiere per uomo e donna, barbiere; per le situazioni che lo richiedono vestizione e svestizione, igiene personale della persona incontinente, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- h) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni camera; trasporto degli assistiti da e per l'Istituto secondo i programmi individuali di intervento ed eventuali esigenze del momento;
- i) attività di animazione, attività motorie e ricreative;
- j) assistenza religiosa.

ART.8

Tutela della salute

Gli ospiti dell'istituto usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio sanitari.

Lo stato di salute degli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il SSN e di libera scelta dell'ospite.

L'istituto si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio sanitari dell'Azienda Sanitaria per assicurare agli ospiti la fruizione di attività di prevenzione, cura e riabilitazione:

L'istituto è tenuto a:

- 1) predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- 2) chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;

- 3) prestare all'ospite in caso di malattia tutte le cure necessarie prescritte dal medico;
- 4) fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- 5) curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico;
- 6) organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- 7) interessarsi perché gli ammalati seguano la dieta prescritta dal medico;
- 8) avvisare i parenti in caso di malattia, di infermità o di pericolo di vita;
- 9) garantire il soddisfacimento delle scelte religiose.

Tutte le attività e gli interventi sopra indicati dovranno essere registrati nella cartella personale dell'ospite.

ART.9

Organizzazione e fruibilità degli spazi

Le camere rispettano le superfici previste dal Regolamento di idoneità delle strutture emanato con riferimento alle norme della L.R. n.28/80 e dal D.P.C.M. 2.12.89.

Gli arredi delle camere comprendono:

- letti appoggiati alla parete dalla sola parte della testata e separati fra di loro in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio ed accesso al letto da parte di degenti in carrozzina;
- tavolini da notte, uno per ciascun ospite;
- armadio degli effetti personali (almeno un'anta e una cassetiera per ospite);
- una sedia per ciascun ospite fornita di braccioli;
- poltroncine fornite di braccioli,
- complementi di arredo e accessori necessari;
- sistema elettrico di chiamata del personale.

Gli spazi comunitari a disposizione degli ospiti sono:

- bagni assistiti

- bagni attrezzati
- sala di soggiorno
- soggiorni ai piani
- sala televisione
- sala biblioteca
- sale da pranzo
- locale assistenza religiosa
- servizi igienici (n. 1 per disabili) adiacenti agli spazi comunitari..

Spazi Sanitari:

- ambulatorio (con attrezzatura e bagno)
- infermerie (con bagno)
- palestra fisioterapica attrezzata
- spogliatoi palestra
- bagni palestra
- camera mortuaria

ART. 10

Organizzazione vita comunitaria

L'istituto si impegna a garantire all'ospite la massima libertà, compatibilmente con lo stato di salute e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita dello stesso.

Viene garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative sociali, di tempo libero, culturali attuate nella zona.

L'istituto si impegna, anche in collaborazione con il servizio sociale del territorio, affinché gli ospiti possano rimanere collegati con il proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti e amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

ART.11

Regolamento interno e partecipazione

L'istituto si impegna all'adozione ed al rispetto del regolamento interno predisposto sulla base dello schema tipo elaborato dall'Azienda USL 10 di Firenze secondo gli indirizzi previsti dalla risoluzione del Consiglio Regionale del 30/9/86 ed a garantire collaborazione degli ospiti e dei loro familiari ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

ART. 12

Documentazione

L'istituto si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti ed alla organizzazione della vita comunitaria.

La documentazione comprende:

- a) registro delle presenze degli ospiti;
- b) cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- c) registro delle terapie individuali;
- d) quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, anche per la consegna fra gli operatori;
- e) tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo, approvata dal Responsabile della U.O. Igiene Pubblica della Azienda USL 10 di Firenze;
- f) registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e del turno di lavoro;
- g) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico- sanitaria;
- h) eventuale altra indicazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

ART. 13

Retta

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione l'istituto riceverà una retta giornaliera onnicomprensiva che sarà formata da una quota sanitaria a carico della Azienda Sanitaria e da una quota sociale a carico del ricoverato e/o dei familiari tenuti per legge all'assistenza e/o del Comune di residenza.

L'Istituto non potrà richiedere ad alcun titolo agli interessati ulteriori integrazioni di retta.

ART.14

Quota a carico dell'ospite

La quota a carico dell'ospite sarà riscossa direttamente dall'Istituto dal 1 al 5 di ogni mese.

L'istituto non può richiedere agli interessati , a nessun titolo, mensilità anticipate né tanto meno anticipazioni sulle quote a carico della Azienda Sanitaria sia gravanti sul fondo sociale che sanitario.

Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta, e come tali non potranno unilateralmente essere imposte agli ospiti o ai familiari, con impegnativa separata, gli interventi sanitari e sociali facenti carico al servizio sanitario nazionale e ai servizi sociali del territorio.

ART.15

Quota sanitaria

L'Azienda USL 10 di Firenze determina annualmente una quota sanitaria sulla base delle disposizioni regionali vigenti.

ART 16

Quota a carico della ASL

Il pagamento della quota sanitaria a carico della Azienda Sanitaria verrà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati sulle effettive giornate di presenza degli ospiti, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'Istituto.

Trascorsi 90 giorni dalla ricezione delle contabilità mensili, sono riconosciuti all'Istituto interessi di mora ragguagliati al tasso legale.

La struttura in quanto operante come residenza sanitaria assistenziale, presidio di assistenza sociale, secondo il combinato disposto dalle leggi regionali 28/80 e D.P.C.M. 22.12.89, riceve per i ricoverati ammessi ai sensi della L.R.T. 20/80 direttamente dalla Azienda Sanitaria indicata nell'impegnativa, la quota stabilita per le persone non autosufficienti.

Relativamente a detta quota l'Istituto non può richiedere anticipazioni all'utente, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria che ha assunto l'impegno a corrisponderla.

Art. 17

Conservazione del posto

In caso di brevi assenze per motivi familiari non superiori a sette giorni, per soggiorni climatici non superiori a quindici giorni, e per ricoveri ospedalieri non superiori a trenta giorni è assicurato il mantenimento del posto.

Per detti periodi viene corrisposto all'istituto il 70% della quota sanitaria, salvo il caso di ricovero in ospedale durante il quale non viene corrisposta la quota sanitaria.

ART.18

Assicurazione

L'Istituto è tenuto a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza all'interno della struttura.

ART.19

Vigilanza e controllo

L'istituto è tenuto a consentire il libero accesso, in tutti i locali della struttura, agli operatori socio-sanitari della ASL per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti. L'Istituto si impegna altresì a facilitare i rapporti tra operatori e personale e fra operatori ed ospiti.

ART. 20

Formazione ed aggiornamento - Sistema informativo

L'istituto promuove la partecipazione del personale impegnato nei vari livelli professionali di assistenza agli ospiti, a iniziative di formazione e aggiornamento anche integrati in favore di anziani e/o adulti inabili nell'ambito del programma promosso al riguardo dall'Azienda Sanitaria di Firenze.

L'istituto si impegna a collaborare con l'Azienda USL 10 e le altre Aziende interessate per la raccolta dei dati sulle ammissioni, sull'andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri di anziani, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni regionali in materia.

ART. 21

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, ed alle normative di riferimento, sono contestate dalla Azienda Sanitaria per iscritto, con fissazione del termine affinché le stesse siano rimosse, pena la sospensione del pagamento delle rette e conseguentemente di quanto stabilito dall'art.16 della presente convenzione.

Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere alla revoca della convenzione.

La presente convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui venga dichiarata decaduta l'autorizzazione al funzionamento dell'Istituto.

ART 22

Giudizio arbitrale

Le eventuali controversie in merito alla applicazione della presente convenzione saranno giudicate da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dalla Azienda Sanitaria di Firenze, uno nominato dall'Istituto ed il terzo nominato in comune accordo dai primi due.

In caso di mancato accordo, la nomina del terzo componente dovrà essere effettuata dal Tribunale del luogo ove è stata stipulata la convenzione.

Art. 23

Durata convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa.

Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art.22.

L'Istituto è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dal piano regionale dei servizi sociali.

La presente convenzione sarà registrata a cura dell'Azienda Sanitaria di Firenze secondo le procedure previste dalla legge.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia di assistenza agli anziani ed ai disabili, nonché alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
CASA DI RIPOSO ANNA LAPINI
(Maria Pedali)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Saverio Fontanelli)